

Allegato alla delibera

n° 13 del 31/1/2014

COMUNE DI TARANTO

Pr 31.01.14

n. 255



**COMUNE DI TARANTO**

Direzione PATRIMONIO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI  
SOGGETTI PRIVATI DI BENI IMMOBILI CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

**REGOLAMENTO**

**IL DIRIGENTE**  
(Dott.ssa Rosa DE BENEDETTO)

**Art. 1 - OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge n.109/96 come modificata dalla legge n.296 del 27 dicembre 2006, art.1, commi 201 e 202 (disposizioni relative ai beni confiscati), nonché dell'art.48 del D. Lgs n.159 del 6 settembre 2011 (c.d. "codice Antimafia").

**Art. 2 - FINALITA'**

La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali al servizio del territorio al fine di rafforzare ed accrescere la cultura della legalità in tutte le sue più ampie articolazioni, creando nel contempo un'opportunità di sviluppo e lavoro, con il preciso obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione.

**Art. 3 - BENI IMMOBILI DISPONIBILI**

Il Comune di Taranto provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale i beni immobili che, man mano, si renderanno disponibili per essere dati in concessione a terzi.

Sarà, inoltre, possibile consultare l'elenco dei beni immobili disponibili presso la Direzione Patrimonio, Servizio Gestione Demanio.

**Art. 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

I beni verranno concessi con provvedimento del Dirigente della Direzione Patrimonio, previa selezione pubblica da espletarsi secondo le modalità del presente Regolamento e di quelle che saranno indicate nel relativo avviso pubblico.

Le risultanze della selezione sono sottoposte alla approvazione della Giunta Comunale che indicherà i beni ed i soggetti assegnatari degli stessi.

I rapporti tra Ente e concessionario saranno disciplinati da contratto che, oltre a prevedere specifici diritti ed obblighi tra le parti, disciplinerà le modalità d'uso del bene, la durata della concessione, le cause di risoluzione del rapporto, le attività di controllo sulla corretto uso del bene, la possibilità di apportare modifiche o addizioni per una migliore utilizzazione del bene.

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Rosa DE BENEDETTO)

**Art. 5 - PROCEDIMENTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

Ove il Comune non preveda un utilizzo diretto dei beni confiscati per proprie finalità istituzionali o sociali, potrà assegnarli alle Associazioni/Enti ed i soggetti di cui all'art.48 del D. Lgs n.159/2011 e dell'art.1, comma 202 della legge n.296/2006. Insieme alla domanda di partecipazione da redigere secondo le modalità specificate nell'avviso pubblico, dovranno presentare proposte progettuali da attuarsi nei beni confiscati di cui si chiede l'assegnazione.

I progetti devono riguardare tendenzialmente le seguenti aree di intervento: Giovani, Anziani, Minori, Disabili, Senza fissa dimora, Salute mentale, Legalità, Accesso al lavoro e, comunque, attività di interesse socialmente rilevante senza finalità di lucro.

Le proposte progettuali dovranno assicurare la auto sostenibilità nella gestione delle attività previste e che dimostrino di potersi fare carico di tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, delle relative utenze e di ogni altra spesa, seppure non prevista, in concessione.

Ogni richiesta/progetto deve riguardare un singolo bene; saranno esclusi dalla selezione i soggetti che parteciperanno con due distinti progetti, sia in forma singola che associata, nonché quelli che presenteranno una singola proposta progettuale riguardante più beni confiscati.

In caso di richieste avanzate da più soggetti per il medesimo bene, la scelta sarà fatta dalla Commissione, prevista dal successivo articolo, che individuerà l'eventuale concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali. La Commissione dovrà tener conto dell'esperienza posseduta, nell'ultimo triennio, dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività di svolgimento che si intende realizzare nel bene di cui si chiede l'assegnazione, della sua capacità tecnica organizzativa ed economica e della qualità del progetto.

In assenza di proposte, l'avviso pubblico va rinnovato almeno per una volta e nel caso di reiterata mancanza di proposte, la Commissione potrà procedere alla assegnazione diretta del bene, previa approvazione da parte della Giunta Comunale, nel rispetto dei requisiti generali previsti dalla normativa in materia e del presente Regolamento.

**Art. 6 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione che, in caso di più richieste per lo stesso bene, dovrà scegliere la migliore proposta progettuale sarà composta, oltre che dal Segretario verbalizzante, da:

- Direttore Generale o, in mancanza, dal Segretario Generale;
- Dirigente Direzione Patrimonio;
- Dirigente Direzione Servizi Sociali;
- Dirigente - Avvocatura;
- Dirigente Servizio Appalti e Contratti.

La Commissione è validamente costituita con la metà più uno dei suoi componenti.

IL DIRIGENTE  
(S. BENEDETTO)

**Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Indipendentemente dalle finalità e dell'attività svolta nel bene concesso in uso gratuito, il concessionario è sottoposto ai seguenti inderogabili obblighi:

- Utilizzo e recupero del bene immobile esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- Informativa, con cadenza annuale, all'Ente concedente dell'attività svolta;
- Stipulazione di polizza assicurativa per danni all'immobile;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso, ivi comprese le spese per la eventuale messa a norma;
- Rispetto della normativa in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- Mantenimento della destinazione del bene concesso;
- Onere esclusivo delle utenze per la gestione del bene;
- Trasmissione annuale dell'elenco aggiornato dei soci, degli amministratori e del personale a qualunque titolo impiegato;
- Trasmissione annuale del bilancio completo di eventuali allegati;
- Rispetto della normativa antimafia;
- Assunzione a proprio totale carico di tutte le spese contrattuali ed accessorie.

**Art. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita per un periodo massimo di sei anni e, su richiesta del concessionario, può essere rinnovata per un eguale periodo ove il Comune ritenga che non vi siano stati inadempimenti e/o sollevate contestazioni nei confronti del concessionario.

**Art. 9 - CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO**

E' vietata qualunque cessione, anche parziale, del bene oggetto di concessione, così come non si può cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, pena la risoluzione *ipso jure* del rapporto concessorio e del sottostante contratto.

**Art. 10 - CONTROLLI**

Il Sindaco ed il Dirigente della Direzione Patrimonio, o loro delegati, possono procedere in ogni momento e senza preavviso alcuno, ad ispezioni, accertamenti e a quant'altro riterranno opportuno per verificare il rispetto dell'affidamento del bene confiscato e della sua rispondenza al progetto presentato.

**Art. 11 - DECADENZA E REVOCA**

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza diritto ad alcun indennizzo, qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato ovvero a tutte quelle iniziative, nessuna esclusa, che possano non essere in linea con le finalità di contrasto alla criminalità organizzata.

La concessione sarà in ogni caso revocata, senza alcuna ulteriore formalità, nei seguenti casi:

- Qualora da informazioni trasmesse od acquisite dal Prefetto o da altra diversa Autorità pubblica, in ordine alla moralità dei soci e degli altri Amministratori dell'Ente concessionario o del personale assunto dallo stesso, a qualsiasi titolo, dovessero emergere profili tali da far fondatamente ritenere che il concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti di matrice mafiosa nello svolgimento della propria attività;
- Qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione del Comune, il contratto o conceda sul bene affidato diritti di qualsiasi natura;
- Qualora dovessero sopraggiungere a carico del concessionario cause che possano determinarne l'incapacità a contrarre con la P. A.;
- Qualora il concessionario si dovesse rendere responsabile di violazioni alle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza e previdenza dei lavoratori;
- Qualora il concessionario sia parte, in rapporti contrattuali o convenzionali per la fornitura di beni e/o servizi, con soggetti od organizzazioni le cui caratteristiche o compagne sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo criminale.

In tutti i casi in cui opera la revoca, il bene torna nella disponibilità del Comune che provvede a riassegnarlo mediante nuovo avviso pubblico. In tale ipotesi é facoltà del Dirigente della Direzione Patrimonio affidarlo in via temporanea nelle more della nuova concessione.

**Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

**IL DIRIGENTE**  
(Dott.ssa Rosa DE BENEDETTO)

